REGOLAMENTO (CEE) N. 2904/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1282/72, (CEE) n. 1717/72 e (CEE) n. 232/75 relativi a vendite di burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 13 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (6), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 52, paragrafi 2 e 4, dell'atto di adesione, per i prodotti lattiero-caseari dei nuovi Stati membri l'ultimo ravvicinamento dei prezzi verrà effettuato il 1° gennaio 1978; che è pertanto opportuno modificare, in vari regolamenti, le disposizioni che erano state adottate per tener conto delle differenze di prezzo esistenti tra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che le disposizioni di cui trattasi sono le seguenti:

— articoli 2 e 8 del regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito e ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/77 (8);

— articoli 3 e 9 del regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/77;

— articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2379/77 (11);

considerando inoltre che, in virtù del regolamento (CEE) n. 880/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo alla concessione di un aiuto a favore del consumo di burro (12), può essere corrisposto un aiuto per il burro acquistato a fini di consumo privato; che il ribasso del prezzo del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 1717/72 deve essere subordinato alla condizione che il burro stesso non benefici dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 880/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1282/72 è modificato come segue:

1. All'articolo 2 è soppresso il secondo comma.
2. L'articolo 8 è sostituito dall'articolo seguente:

« *Articolo 8*

Per il burro venduto a norma del presente regolamento:

a) è applicato il coefficiente 0,42 agli importi compensativi di cui al regolamento (CEE) n. 974/71;

b) non è accordata nessuna restituzione ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.
(5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag. 14.
(8) GU n. L 108 del 30. 4. 1977, pag. 75.
(9) GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.
(10) GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.
(11) GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 37.
(12) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 31.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1717/72 è modificato come segue :

1. L'articolo 3 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 3*

1. Il burro è venduto dall'organismo d'intervento a un prezzo pari al prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento interessato e in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 138,5 UC per 100 kg al massimo.

2. Il ribasso di prezzo di cui al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che il burro venduto a norma del presente regolamento non benefici dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 880/77.

3. Ogni Stato membro venditore può fissare un quantitativo minimo d'acquisto ».

2. All'articolo 4 è soppresso il paragrafo 3, lettera f).

3. L'articolo 9 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 9*

Per il burro venduto a norma del presente regolamento, è applicato il coefficiente 0,40 agli importi compensativi di cui al regolamento (CEE) n. 974/71 ».

Articolo 3

All'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 232/75 è soppresso il paragrafo 4.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH